

SEZIONE I**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2011, n. 1206

D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08. Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto dell'impianto eolico Poggio di Poder Nuovo nel comune di Monterotondo Marittimo (GR) proposto da Co.Svi.G. S.c.r.l. Provvedimento conclusivo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n.1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e s.m.i.;

Vista la Parte II del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 4/2008;

Vista la L.R. 79/98;

Vista la deliberazione G.R. 9 febbraio 2009, n. 87 concernente "D.Lgs 152/2006 - Indirizzi applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA";

Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 128/2010;

Visto l'art. 14 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 40/2009 e s.m.i.;

Visto che Co.Svi.G. s.c.r.l., con nota del 18.01.2010 pervenuta in data 18.01.2010, presentato alla Regione Toscana l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progetto dell'impianto eolico Poggio di Poder Nuovo in Comune di Monterotondo Marittimo (GR), provvedendo contestualmente al deposito del progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e della sintesi non tecnica presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate, ai fini dello svolgimento della procedura di VIA ai sensi degli articoli 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che l'intervento di progetto, riguardante la realizzazione di un impianto eolico, è contemplato nell'Allegato III, lettera c bis) del D.Lgs 152/06, e che

nella specie esso è sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale in esito a procedimento di verifica conclusosi con decreto del dirigente responsabile n. 5620 del 22.11.2007;

Preso atto che:

- in data 17.01.2010 il Proponente ha effettuato la pubblicazione del prescritto avviso al pubblico sui quotidiani "Il Tirreno" e "La Repubblica";

- la documentazione è rimasta a disposizione del pubblico per il prescritto periodo presso l'U.R.P. della Giunta Regionale e che sono pervenute undici osservazioni da parte del pubblico;

- all'avvio del procedimento, il Settore VIA procedente, con note del 25.01.2010 ha richiesto sulla documentazione presentata a corredo dell'istanza i pareri delle Amministrazioni Interessate (Provincia di Grosseto, Comune di Monterotondo Marittimo, Comunità Montana Colline Metallifere, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto, Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Autorità di bacino Toscana Costa), nonché i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS - GIM", dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Siena e Grosseto e di vari Uffici regionali;

- sono stati acquisiti i pareri della Provincia di Grosseto, del Comune di Monterotondo Marittimo, della Comunità Montana Colline Metallifere, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto, della Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, dell'Autorità di bacino Toscana Costa e i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS-GIM", del Settore Tutela dall'Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, del Settore Infrastrutture di trasporto per lo Stato e Regione, del Settore Ricerca Sviluppo Tutela nel Lavoro, del Settore Programmazione Forestale, del Settore Indirizzi per il governo del territorio, del Settore Miniere ed Energia;

- in data 16 giugno 2010, la Conferenza di servizi interna agli Uffici regionali, esaminate le caratteristiche dell'intervento progettuale proposto e valutate e discusse le risultanze dell'istruttoria svolta al riguardo dall'ufficio VIA in relazione all'accertamento della compatibilità ambientale del progetto medesimo, ha formulato parere sfavorevole di compatibilità ambientale, avendo nella specie rilevato la presenza di impatti critici non mitigabili sulle componenti "paesaggio" e "avifauna";

- il Proponente, successivamente al parere non favorevole della Conferenza di servizi interna, previa richiesta di un termine per "formulare le proprie osservazioni nonché per provvedere alle necessarie integrazioni e/o modifiche progettuali alla luce dei pareri e delle osservazioni illustrate nel verbale della Conferenza di Servizi interna del 16/06/2010", ha trasmesso, in data

24.11.2010, integrazioni alla documentazione progettuale e ambientale;

- il Settore VIA procedente, con note del 14.12.2010 ha richiesto, sulle integrazioni presentate, i pareri delle Amministrazioni Interessate (Provincia di Grosseto, Comune di Monterotondo Marittimo, Comunità Montana Colline Metallifere, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto, Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Autorità di bacino Toscana Costa), nonché i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS - GIM", dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Siena e Grosseto e di vari Uffici regionali;

- sono stati acquisiti, su dette integrazioni, i pareri della Provincia di Grosseto, del Comune di Monterotondo Marittimo, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto, della Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, dell'Autorità di bacino Toscana Costa e i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS-GIM", del Settore Tutela dall'Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, del Settore Ricerca Sviluppo Tutela nel Lavoro, del Settore Programmazione Forestale;

- a conclusione della fase istruttoria, le valutazioni tecniche sulla compatibilità ambientale sotto il profilo dei vari impatti e dei vari aspetti disciplinari sono state raccolte e coordinate in una conferenza di servizi interna agli Uffici regionali, svoltasi in data 14.04.2011, con la partecipazione di alcuni Settori regionali, che ha espresso parere non favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs 152/2006, così come modificato dal D.lgs 4/2008 confermando il parere precedentemente espresso nella seduta del 16 giugno 2010;

Preso atto che in data 20.06.2011 si è svolta la Conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 40/2009 e s.m.i., alla quale sono stati invitati, oltre al Proponente, il Comune di Monterotondo M.mo, la Comunità Montana Colline Metallifere e l'Amministrazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in relazione alle competenze dei medesimi in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico;

Visto il verbale della sopra menzionata Conferenza di servizi del 20.06.2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), nel quale è contenuta la decisione della Conferenza stessa di proporre alla Giunta Regionale l'espressione di pronuncia negativa sulla compatibilità ambientale del progetto di cui in oggetto, per le ragioni ivi specificate;

Viste le osservazioni inviate dal Proponente ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990, con nota pervenuta

il 08.07.2011, a seguito di comunicazione dei motivi che ostano all'espressione di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale;

Rilevato che in dette osservazioni il Proponente, dopo aver ripercorso alcune fasi dell'iter istruttorio del procedimento:

- al fine di superare le problematiche emerse in relazione al tema della tutela dell'avifauna, propone ulteriori monitoraggi in corso d'opera, e si rende disponibile ad adottare tutti gli accorgimenti atti a suo parere ad annullare il rischio di collisione con le pale di esemplari di chiropteri e uccelli (dissuasori, *stop control*);

- per quanto riguarda il paesaggio, contesta che la posizione sostenuta dal Comune di Monterotondo Marittimo si baserebbe unicamente sulla conformità del progetto agli strumenti urbanistici e di governo del territorio comunali;

Preso atto che sulle osservazioni del Proponente di cui sopra sono stati acquisiti, a cura del Settore regionale competente in materia di VIA, i contributi istruttori del Comune di Monterotondo Marittimo, della Provincia di Grosseto, della Comunità Montana Colline Metallifere, della Soprintendenza Archeologica della Toscana, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto, nonché i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS-GIM", del Settore Ricerca Sviluppo Tutela nel Lavoro, del Settore Programmazione Forestale, Ufficio tecnico del Genio Civile di area vasta Grosseto Siena e Opere marittime - Sede di Grosseto;

Rilevato che i sopracitati contributi confermano sostanzialmente la posizione espressa dai soggetti interessati nel corso del procedimento di V.I.A.;

Considerato che dall'esame delle osservazioni del Proponente e dei contributi dei sopracitati non emergono decisivi elementi aggiuntivi atti a superare il parere negativo già espresso dalla sopra richiamata Conferenza di servizi del 20.06.2011, anche in riferimento alle componenti paesaggio e avifauna, per le quali non sono state individuate sufficienti e idonee misure di mitigazione;

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse nel citato verbale della Conferenza di servizi del 20.06.2011, tenuto conto anche di quanto ulteriormente considerato ed esposto nel presente atto in merito alle osservazioni presentate dal proponente;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 152/06, così come modificato

dal D.lgs 4/2008, pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto dell'impianto eolico Poggio di Poder Nuovo in Comune di monterotondo Marittimo (GR), proposto da Co.Svi.G. S.c.r.l., per le ragioni indicate nel verbale della Conferenza di Servizi del 20.06.2011 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto al Proponente;

3) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto al Comune di Monterotondo M.mo, alla Provincia di Grosseto, alla Comunità Montana delle Colline Metallifere, all'Autorità di Bacino Toscana Costa, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio per le Province di Siena e Grosseto, alla Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, alla Direzione Regionale per i Beni Architettonici e paesaggio della Toscana, all'ARPAT Area "VIA/VAS-GIM", al Settore regionale Prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, al Settore regionale Tutela e gestione delle risorse idriche,

al Settore Servizio idrologico regionale, al Settore regionale Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, all'A.C. Ambiente Energia e cambiamenti climatici, al Settore regionale Ricerca, sviluppo e tutela nel lavoro, all'Ufficio tecnico del Genio Civile di Area vasta Siena e Grosseto, al Settore regionale Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio, al Settore regionale Tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale ed al Settore regionale Programmazione forestale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO



ALLEGATO A

Regione Toscana

**Direzione Generale della Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione e Controllo
Settore Valutazione Impatto Ambientale**

CONFERENZA DI SERVIZI

Riunione del 20 giugno 2011

Oggetto: Artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di "Impianto eolico Poggio di Poder Nuovo" nel Comune di Monterotondo Marittimo (GR) -
Proponente: Co.Svi.G. s.c.r.l.

VISTI

- **La Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40** (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
- **La Legge Regionale 3 settembre 1996 n. 76** (*Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi*);
- **L'art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni** (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*);
- **La Deliberazione Giunta Regionale 29 giugno 2009, n. 566** (*Direttiva per il supporto tecnico all'istruttoria dei procedimenti di VIA di competenza della Regione e per l'espressione del parere regionale nei procedimenti di VIA statale*);
- **La Legge Regionale 3 novembre 1998 n.79** (*Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale*);
- **Il D.Lgs. 152/2006;**
- **Il D.Lgs. 4/2008;**
- **La L. R. 10/2010;**
- **La Deliberazione Giunta Regionale 20 settembre 1999 n.1068** (*L.R. 3 novembre 1998 n.79 "Norme per l'applicazione della VIA". Approvazione nuovo testo linee guida di cui all'art. 22 "Disposizioni attuative delle procedure"*);
- **La Deliberazione Giunta Regionale 20 settembre 1999 n.1069** (*L.R. 3 novembre 1998 n.79 "Norme per l'applicazione della VIA"., Approvazione nuovo testo norme tecniche di cui all'art.22 "Disposizioni attuative delle procedure"*);
- **La Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 1999 n. 693** (*L.R. 3 novembre 1998 n.79 procedura unica integrata*);
- **La Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 1999 n. 696** (*L.R. 3 novembre 1998 n.79 Modalità di comunicazione e di deposito dei progetti da sottoporre a procedimento regionale di VIA*);
- **La Deliberazione Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 356** (*Procedimento regionale di VIA ex artt. 14 e seguenti L.R. 79/98. Attribuzione competenza alla Giunta Regionale*);
- **La L.R. 8 gennaio 2009, n. 1** "*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*";
- **Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 27 ottobre 2003 n. 203** (*Adempimenti relativi all'articolo 27, comma 5, della L.R. 44/2003*);
- **Il Decreto del Direttore Generale della Presidenza della Regione Toscana del 28 novembre 2003 n. 7087** (*Direzione Generale della Presidenza. Costituzione settori e posizioni dirigenziali individuali*);
- **Il Decreto del Direttore Generale della Presidenza della Regione Toscana del 3 dicembre 2003 n. 7366** (*Attribuzione responsabilità delle strutture organizzative dirigenziali - Aree di coordinamento, settori e posizioni individuali - costituite all'interno della Direzione Generale della Presidenza*);
- **La Delibera G. R. n. 87 del 9.2.2009** (*Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VIA VAS*);

LA CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

che in data 18.01.2010 Co.Svi.G s.c.r.l., con nota del 18.01.2010, ha fatto pervenire alla Regione Toscana l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progetto dell'impianto eolico Poggio di Poder Nuovo in Comune di Monterotondo Marittimo (GR), provvedendo contestualmente al deposito del progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e della sintesi non tecnica presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate;

che in data 17.01.2010 il Proponente ha effettuato la pubblicazione del prescritto avviso al pubblico sui quotidiani "Il Tirreno" e "La Repubblica";

che la documentazione è rimasta a disposizione del pubblico per il prescritto periodo presso l'U.R.P. della Giunta Regionale e che sono pervenute undici osservazioni da parte del pubblico;

che l'intervento di progetto, riguardante la realizzazione di un impianto eolico, è contemplato nell'Allegato III, lettera c bis) del D.Lgs 152/06, e che nella specie esso è sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale in esito a procedimento di verifica conclusosi con decreto del dirigente responsabile n. 5620 del 22.11.2007;

che, all'avvio del procedimento di VIA, il Settore VIA procedente, con note del 25.01.2010 ha richiesto sulla documentazione presentata a corredo dell'istanza i pareri delle Amministrazioni Interessate (Provincia di Grosseto, Comune di Monterotondo Marittimo, Comunità Montana Colline Metallifere, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto, Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Autorità di bacino Toscana Costa), nonché i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS - GIM", dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Siena e Grosseto e di vari Uffici regionali;

che sono stati acquisiti i pareri della Provincia di Grosseto, del Comune di Monterotondo Marittimo, della Comunità Montana Colline Metallifere, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto, della Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, dell'Autorità di bacino Toscana Costa e i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS-GIM", del Settore Tutela dall'Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, del Settore Infrastrutture di trasporto per lo Stato e Regione, del Settore Ricerca Sviluppo Tutela nel Lavoro, del Settore Programmazione Forestale, del Settore Indirizzi per il governo del territorio, del Settore Miniere ed Energia;

che in data 16 giugno 2010 si è svolta la Conferenza di servizi interna agli Uffici regionali, la quale, esaminate le caratteristiche dell'intervento progettuale proposto e valutate e discusse le risultanze dell'istruttoria svolta al riguardo dall'ufficio VIA in relazione all'accertamento della compatibilità ambientale del progetto medesimo, ha formulato parere sfavorevole di compatibilità ambientale avendo nella specie rilevato la presenza di impatti critici non mitigabili sulle componenti "paesaggio" e "avifauna";

che per il 3 agosto 2010 è stata convocata la conferenza dei servizi ai fini di cui al comma 4 dell'art. 26 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

che il Proponente, in data 27.07.2010, a seguito della comunicazione della convocazione di cui sopra, ha richiesto un termine di 60 gg per *"formulare le proprie osservazioni nonché per provvedere alle necessarie integrazioni e/o modifiche progettuali alla luce dei pareri e delle osservazioni illustrate nel verbale della Conferenza di Servizi interna del 16/06/2010"*, ed ha in seguito richiesto la proroga di detto termine;

che in data 24.11.2010 il Proponente ha depositato documentazione integrativa;

che il Settore VIA procedente, con note del 14.12.2010 ha richiesto, sulle integrazioni del 24.11.2010, i pareri delle Amministrazioni Interessate (Provincia di Grosseto, Comune di Monterotondo Marittimo, Comunità Montana Colline Metallifere, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto, Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Autorità di bacino Toscana Costa), nonché i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS - GIM", dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Siena e Grosseto e di vari Uffici regionali;

che su dette integrazioni sono stati acquisiti i pareri della Provincia di Grosseto, del Comune di Monterotondo Marittimo, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto, della Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, dell'Autorità di bacino Toscana Costa e i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS-GIM", del Settore Tutela dall'Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, del Settore Ricerca Sviluppo Tutela nel Lavoro, del Settore Programmazione Forestale;

che in data 14 aprile 2011 si è svolta la riunione della Conferenza di servizi interna agli Uffici regionali, la quale, preso in esame il progetto dell'impianto eolico Poggio di Poder Nuovo, nel Comune di Monterotondo Marittimo (GR), proposto dal Co.Svi.G. s.c.r.l., alla luce della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente in data 24.11.2010, ha espresso parere non favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto stesso, confermando il parere precedentemente espresso nella seduta del 16 giugno 2010;

RILEVATO

che il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori di altezza pari a 61,5 m, con rotore del diametro di 77 m; la potenza di ciascun aerogeneratore è di 1,5 MW, per complessivi 9MW. L'energia elettrica prodotta dall'impianto sarà convogliata alla cabina elettrica MT posta in adiacenza alla centrale ENEL di Monterotondo Marittimo prima dell'immissione in rete;

che il Progetto si inserisce in un'area boscata del Poggio di Poder Nuovo, a pochi chilometri dell'abitato di Monterotondo Marittimo in direzione Nord Est. L'istallazione delle torri è prevista in 6 piazzole di superficie variabile da 275 a 570 mq, con una superficie di cantiere variabile dai 1100 ai 1900 mq. Per la viabilità di collegamento saranno necessari adeguamenti per circa 2 km della attuale pista forestale. Sarà realizzato un cavidotto interrato per la posa della linea elettrica (15 kV) per complessivi 3.5 km fino alla esistente cabina elettrica MT posta a Nord Ovest del paese. Qui sarà realizzata una nuova cabina elettrica (60 mq complessivi) per ricevere e consegnare l'energia prodotta dall'impianto;

che i dati utilizzati per la caratterizzazione anemometrica del sito derivano da una applicazione modellistica dello studio effettuato in località "Il Poggio" (producibilità di 1800 ore/anno) posto a circa 6 km di distanza dal sito in progetto (direzione Sud-Ovest). Quest'area è stata poi scartata a causa dell'eccessivo impatto visivo del parco eolico. Dall'applicazione modellistica effettuata dal Proponente (non riportata nello SIA) risulta che la località del Poggio di Poder Nuovo ha una producibilità conveniente per l'installazione dell'impianto. Nella relazione (pag. 193), si afferma che ulteriori successivi rilievi anemometrici, effettuati in sito, confermano le simulazioni modellistiche, ma non si riportano i risultati e le modalità adottate per il rilievo. Il Progetto definitivo presenta, rispetto a quello preliminare, già oggetto di procedimento di verifica, alcune modifiche fra cui l'inserimento di una torre eolica (Aerogeneratore n. 6), lo spostamento della cabina MT e il modello di aerogeneratore impiegato (modello Leitwind LTW77);

che per la realizzazione dell'opera il Proponente prevede, nel complesso, lo scavo di circa 18.000 mc di materiale. Di queste terre, circa 14.000 mc saranno usate per i rinterrati, circa 2.000 mc, previa analisi delle caratteristiche strutturali, saranno reimpiegate nell'opera qualora le caratteristiche fisiche lo consentano e il rimanente non idoneo verrà inviato in discarica. Il terreno di scotico (2.700 mc) sarà reimpiegato per i ripristini. Per questo materiale si stima un esubero di circa 1.500 mc che saranno aggiunti ai precedenti

per lo smaltimento in discarica autorizzata. Il Proponente dichiara che la gestione delle terre e rocce da scavo avverrà ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs 152/06;

che il fabbisogno di inerti per la realizzazione delle piazzole e rilevati risulta pari a circa 2.500 mc di misto granulare pezzatura 0/30 e 7350 mc di inerte pezzatura 0/70. L'approvvigionamento sarà effettuato presso la cava di S. Croce di Piazzi Rino a Monterotondo Marittimo. La quantità del materiale da approvvigionare risulterà minore nel caso in cui tutto il materiale di scavo risulti idoneo per la realizzazione dell'opera;

che l'area di intervento, secondo il Piano Strutturale comunale, ricade nel Sub-Sistema ambientale "R.1.1.1 – L'anfiteatro alto-collinare" e ha destinazione urbanistica "E2 – a prevalente funzione agricola";

che l'area di intervento è interamente assoggettata a vincolo idrogeologico ed al vincolo paesaggistico ex-Art. 142 lett. g) del D.Lgs.42/2004, riferito alle aree boscate;

che l'Art. 17 del Piano Strutturale, per le aree boscate, vieta la riduzione delle superfici coperte da bosco, tranne eccezioni non riguardanti il caso di cui trattasi;

che secondo il parere del Comune di Monterotondo, il progetto in esame non è conforme alle previsioni del Piano Strutturale comunale e dell'atto di governo del territorio;

che secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con delibera di C.C. n.45 del 25/01/2006, l'area in oggetto ricade interamente in classe II e vi sono, nelle vicinanze, aree in classe III e IV;

che l'area di progetto risulta posta tra il SIR "Campi di alterazione geotermica di M. Rotondo e Sasso Pisano" (distanza 1200 m) e il SIR 101 "Cornate e Fosini"(distanza 2400 m);

che, secondo le "*Linee Guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici*" pubblicate a cura della Regione Toscana, il SIR 101 "Cornate e Fosini" rientra fra le aree critiche per aspetti naturalistici con fascia critica di 1 km, per presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di movimenti giornalieri di avifauna, ed è inoltre individuato quale area non opportuna per l'installazione di impianti eolici, per i seguenti principali elementi di criticità:

- alto valore avifaunistico in particolare per le specie legate alle praterie e agli ambienti rocciosi montani;
- territorio riproduttivo e di alimentazione di rapaci di alto valore naturalistico;

che, secondo la Deliberazione G.R. 5 luglio 2004, n. 644, "*Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)*", l'area ove è inserito l'impianto di progetto si distingue per la importante presenza di specie ornitiche rare (biancone, lanario), nidificanti o svernanti, legati agli ambienti rupestri e alle praterie;

PRESO ATTO

che il Comune di Monterotondo Marittimo, nel parere trasmesso con nota del 12.03.2010, evidenzia quanto segue:

[...omissis...]

“3) **PREMESSO CHE** l'area di intervento, riguardo il Piano Strutturale comunale, ricade nel Sub-Sistema ambientale "R.1.1.1 – L'anfiteatro alto-collinare" e che ha destinazione urbanistica "E2 – a prevalente funzione agricola";

4) **RILEVATO CHE** l'area di intervento è interamente assoggettata al Vincolo Idrogeologico ed al Vincolo Paesaggistico ex-Art.142 lett.g) del D.Lgs.42/2004, ovvero quest'ultimo riferito alle aree boscate;

5) **CONSIDERATO CHE** L'Art.17 del Piano Strutturale, per le aree boscate, prescrive di vietare la

riduzione delle superfici coperte da bosco, tranne eccezioni non riguardanti il caso di cui trattasi;

6) *CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'Art.13 del Piano Strutturale, in riferimento alla L.R.n.56/2000 ed alla D.G.R.n.1148/2002, individuando le aree boscate come corridoio biologico, detta la seguente prescrizione: "al fine di salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità della flora e della fauna e la diffusione delle specie animali e vegetali, all'interno dei corridoi biologici sono vietate opere o infrastrutture che possono interrompere la continuità tra due o più riserve di naturalità. Pertanto le nuove infrastrutture o l'ammodernamento di quelle esistenti devono garantire soluzioni atte al raggiungimento di tali obiettivi".*

7) *RILEVATO INOLTRE CHE, per il Sub-Sistema ambientale "R.1.1.1 – L'anfiteatro alto-collinare":*

A) *L'Art.32 c. 3 del Piano Strutturale individua i seguenti obiettivi:*

"a) la valorizzazione del sistema paesistico e della tutela ambientale tipica del sistema boscato ed in particolare dei castagneti che interessano gran parte dell'area;

...omissis...

e) la promozione turistica di percorrenza del sistema boschivo-storico-archeologico con forme di tutela e valorizzazione di aree di particolare pregio ambientale tra cui le Biancane";

B) *L'Art.32 c.4 del Piano Strutturale individua le seguenti invarianti strutturali da sottoporre a tutela:*

"a) l'estensione dei boschi, da considerarsi una risorsa naturale unitaria di capitale importanza per la conservazione della complessità degli ecosistemi della flora e della fauna e per la stabilità del sistema idrogeologico, così come disciplinato (vedasi punto 4 del presente atto) all'Art.17 delle Norme", salvo casi particolari che non riguardano il caso in esame;

"b) le caratteristiche degli ecosistemi, tra cui l'assetto naturalistico delle Biancane, da considerarsi risorse fondamentali per la complessità delle specie vegetali ed animali presenti. Tali ecosistemi garantiscono la complessità biologica e la rigenerazione delle acque, dell'aria e del suolo;"

...omissis...

C) *L'Art.32 c. 5 del Piano Strutturale, ai fini degli indirizzi e dei parametri per la fase gestionale, stabilisce che:*

"a) l'utilizzazione possibile di tale sub-sistema è da individuarsi in una valorizzazione delle zone boschive ricche di castagneti al fine di una riutilizzazione di tale specie vegetale a fini nutritivi ed una interazione tra attività silvo-pastorali e naturalistico-turistico-scientifiche...;

...omissis...

"d) la categoria di intervento ammissibile sotto il profilo della tutela paesistico-ambientale è quella della protezione", salvo casi particolari che non riguardano il caso in esame;

...omissis...

D) *Premettendo che la presente normativa del Piano Strutturale è in vigore dal 13.08.2008, l'Art.33 del Piano Strutturale detta la seguente misura di salvaguardia: "...omissis...sino alla approvazione del Regolamento Urbanistico e comunque per una durata non superiore a 3 anni, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione delle aree forestali, dei percorsi pedonali storici, nei limiti precisati dalle presenti norme. Sono comunque vietate tutte quelle attività, opere, edificazioni e trasformazioni in contrasto con le prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche".*

8) *OSSERVATO CHE il progetto prevede, in riferimento ai precedenti punti 5), 6) e 7):*

a) in fase di cantiere, la riduzione di una superficie boscata pari a 13.237 mq. per le piazzole e di 7.250 mq. per nuova viabilità per un totale di 20.487 mq.; in fase di esercizio, la riduzione di una superficie boscata pari a 3.605 mq. per le piazzole, che, sommata alla medesima superficie prevista in fase di cantiere per nuova viabilità pari a 7.250 mq., comporta, nel luogo oggetto di intervento, la permanente riduzione di una superficie boscata pari a 10.855 mq;

b) l'interruzione parziale di un corridoio biologico dovuta alla realizzazione di nuova viabilità;

9) *CONSIDERATO CHE riguardo la realizzazione di impianti eolici:*

a) L'Art.11 c.1 del Piano Strutturale prevede "la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali la geotermia, l'eolico, le biomasse ed il fotovoltaico";

b) L'Art.11 c.2 del Piano Strutturale riconosce il sub-sistema ambientale R.1.1.2 "La vallata di Monterotondo" (e non, ad oggi, il sub-sistema ove è progettato l'intervento) "...un'area ad alta vocazione per la produzione di energia";

c) L'Art.11 c. 5 del Piano Strutturale prevede, sempre nel sub-sistema ambientale R.1.1.2 "La vallata di Monterotondo" e sulla scorta di dati verificabili dall'Amministrazione Comunale in merito alla produttività dell'impianto "la realizzazione di un impianto eolico, costituito da un numero di sostegni

non superiore a 7 e altezza massima dei sostegni, inclusa l'estensione dell'elica, non superiore a 100,00 metri". Tale intervento è attuabile con le modalità dell'Accordo di Pianificazione, così come previsto dalla L.R.n.1/2005, con cui saranno verificati gli aspetti naturalistici e paesaggistici da tutelare".

10) **RISCONTRATO CHE**, riguardo la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, l'Art.8 c.4 della L.R.n.39/2005 prevede, per gli impianti unicamente produttivi quale quello di cui trattasi, che tali impianti vengano inseriti in aree a loro specificamente destinate dallo strumento urbanistico e che il progetto, come già premesso al punto 3), è inserito in area a prevalente funzione agricola e quindi attualmente non compatibile con la destinazione urbanistica prevista in progetto.

AVVERTENDO INFINE CHE:

l'intervento di cui trattasi, pur non ricadendovi strutturalmente, interagisce con il S.I.R. B-12 "Campi di alterazione geotermica di Monterotondo M.Mo e Sasso Pisano" (le "Biancane") e con l'A.R.P.A. "Cornate di Gerfalco", entrambi parzialmente inclusi nel Sub-Sistema ambientale "R.1.1.1 – L'anfiteatro alto-collinare", nell'esame della documentazione di progetto e nelle istruttorie tecniche si tenga dovutamente conto di tale interazione.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO

il progetto di "Realizzazione di impianto eolico in loc. Poggio di Poder Nuovo" non è conforme alle attuali previsioni del Piano Strutturale comunale e dello strumento urbanistico vigente";

che il Comune di Monterotondo Marittimo, con nota del Sindaco del 22.05.2010, ha inoltre trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2010, con la quale il Consiglio assume e fa proprie le conclusioni del parere tecnico trasmesso con la sopra citata nota del 12.3.2010, allegata all'atto quale parte integrante, e approva un testo di osservazioni nel quale:

- viene fatto riferimento alle osservazioni tecniche di cui sopra;
- pur affermandosi una posizione favorevole alla produzione di energia da fonti rinnovabili, vengono evidenziati gli effetti di alterazione dei valori paesaggistici connessi ai parchi eolici, e viene sottolineata l'importanza delle scelte circa le modalità di realizzazione e di localizzazione dei relativi interventi, in relazione ad esigenze di pianificazione e programmazione e al sovrapporsi di effetti per il concentrarsi di molte proposte di intervento;
- viene evidenziato il rischio di "decadenza delle regole democratiche nelle piccole comunità, sotto la spinta di prevalenti interessi economici";
- viene evidenziato che l'inserimento nel territorio comunale di impianti eolici delle dimensioni di quello in esame non fa parte del programma politico dell'Amministrazione;
- viene sottolineata la criticità della localizzazione per il coinvolgimento del crinale e per le caratteristiche di naturalità della zona;
- viene dichiarato che "non è accettabile che ... la localizzazione e la dimensione degli impianti vengano decise solo in base ad accordi tra le ditte produttrici e i comuni interessati, svendendo per pochi soldi i valori ambientali più significativi del territorio", e che il parco eolico in esame "rischia di compromettere la naturale vocazione turistica/agricola del [...] circondario";

che il Comune di Monterotondo Marittimo ha trasmesso altresì, in data 25.5.2010, copia del parere negativo espresso in pari data dalla Commissione Comunale per il Paesaggio, che di seguito si riporta:

"Il Segretario della Commissione Ing. Antonio Guerrini premette che il presente parere è richiesto nell'ambito della procedura di V.I.A. da parte della Regione Toscana, facendo presente, in qualità di Responsabile del Procedimento comunale in merito alla suddetta procedura di V.I.A., che la normativa del Piano Strutturale, relativa al sub-sistema di riferimento "R.1.1.1 – L'anfiteatro alto-collinare", vieta la trasformazione delle aree boscate e pertanto l'intervento urbanisticamente non è attuabile, richiedendosi alla Commissione un esclusivo parere in merito all'aspetto paesaggistico.

La Commissione Comunale per il Paesaggio, esaminato il progetto, ha espresso il seguente parere:

I MEMBRI DEL COLLEGIO ESPRIMONO ALL'UNANIMITA' PARERE NEGATIVO, in quanto *l'intervento proposto, per la sua localizzazione, per le sue dimensioni e per l'interazione con gli aspetti morfologici ed ambientali, non è compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento";*

che il Comune di Monterotondo Marittimo, relativamente alle integrazioni presentate dal Proponente, con parere trasmesso il 13.01.2011 evidenzia quanto segue:

"RICHIAMATE le osservazioni trasmesse al Vs. Ufficio in data 17.03.2010 ns.prot.n.1687 riguardanti

lo Studio di Impatto Ambientale trasmesso a questo Ente da Co.Svi.G. s.r.l. in data 07.01.2010 ns.prot.n.0047;

VISTE le integrazioni al suddetto Studio di Impatto Ambientale, trasmesse a questo Ente da Co.Svi.G. s.r.l. in data 24.11.2010 ns.prot.n.6908;

RICEVUTA la nota della Regione Toscana – Settore V.I.A. in data 14.12.2010 vs.prot.n.AOOGRT/318806/P.140.020 pervenuta a questo Ente in data 17.12.2010 ns.prot.n.7438 con cui si richiede di formulare il parere di competenza in merito alle anzidette integrazioni;

PREMETTENDO CHE, in riferimento a quanto asserito dai Tecnici Incaricati a pag.1, secondo capoverso, dell'elaborato "B – Componente paesaggio", la Commissione Comunale per il Paesaggio ha espresso, in merito al progetto, un parere "sintetico" e non può quindi presumersi che, anche se non specificato per punti, la stessa Commissione non abbia provveduto ad un esame accurato di tutta la documentazione tecnica che, anzi, è risultata ben predisposta ed ha consentito alla citata Commissione di esprimere senza difficoltà o dubbiezze il parere richiesto;

RILEVATO CHE, dall'esame della "Relazione":

1. in merito ai casi di esclusione di cui all'Art.17 delle Norme del Piano Strutturale (cfr. pag.8 della Relazione, risposta al punto 5), è corretto affermare che le opere di "pubblica utilità" non rientrano nei casi di esclusione, dato che le norme generali vanno necessariamente a salvaguardare l'esecuzione di tali interventi, anche se questi comportassero la riduzione delle superfici boscate, ma solo allorché è formalmente dichiarata la suddetta "pubblica utilità" dell'opera. Si fa presente che, ad oggi, l'impianto in esame è dichiarabile di "pubblica utilità" solamente a seguito della positiva verifica di compatibilità ambientale da parte dell'Ufficio V.I.A. regionale ed alla formale approvazione del progetto da parte della struttura tecnica della Regione Toscana mediante gli eventuali atti conseguenti all'anzidetta verifica. Nella fase preliminare all'espressione del parere della Conferenza di Servizi, questo Ufficio ha quindi correttamente non assimilato il progetto proposto ad un'opera di "pubblica utilità", decadendo a seguire tutte le eccezioni poste dalla Committenza, (cfr. anche pag.10 della Relazione, risposta al punto b);
2. in merito al divieto di interruzione dei corridoi biologici, (cfr. pag.9 della Relazione, risposta al punto 6), si fa presente che è la Conferenza di Servizi a valutare se la nuova viabilità costituisca o meno "interruzione significativa" del corridoio biologico; questo Ufficio, nell'ambito di propria competenza, ha fatto presente che, per quanto previsto dalle norme del Piano Strutturale, la realizzazione di una "nuova viabilità" determina una conseguente interruzione del corridoio biologico;
3. in merito alla presenza dei castagneti (cfr. pag.9 della Relazione, risposta al punto 7-a, e pag.11, risposta al punto a), il riportare, per una migliore comprensione, il complessivo estratto di un articolo, non implica che questo Ufficio non abbia verificato l'assenza dei castagneti dall'area di intervento, così come (cfr. pag.10 della Relazione, risposta al punto 7-e, e pag.11, risposta al punto b) il rilevare che l'area di progetto sia evidentemente esterna all'area perimetrata dal SIR "Biancane";
4. in merito al superamento della condizione dettata dall'Art.8 c.4 della L.R.n.39/05 come modificata dalla L.R.n.71/09 (cfr. pag.15 della Relazione, risposta al punto 10), ovvero poter ricorrere all'Accordo di Pianificazione per ottenere la conformità urbanistica dell'intervento, si ricorda che tale procedura è una prerogativa degli Enti Pubblici, i quali vi ricorrono per dare seguito ai progetti condivisi dagli stessi Enti qualora non sussista la anzidetta conformità; in ogni caso, a tale aspetto potrà essere dato seguito solo in una fase successiva all'approvazione del progetto da parte delle strutture tecniche della Regione Toscana;

TUTTO CIO' PREMESSO E RILEVATO in merito alle integrazioni presentate, si ribadisce, tra l'altro come anche asserito dalla Committenza, che, per gli aspetti di competenza di questo Ufficio, il progetto di "Realizzazione di impianto eolico in loc. Poggio di Poder

Nuovo” non è conforme alle attuali previsioni del Piano Strutturale comunale e dello strumento urbanistico vigente.”;

che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Provincie di Siena e Grosseto, nel proprio parere, si esprime come segue:

“In riferimento alla nota n. 1930 dell' 08-03-2010 di codesta Direzione Regionale, assunta al prot. n. 2922 dell' 08-03-2010 relativamente alla richiesta di parere istruttorio per la realizzazione dell'impianto eolico di cui all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica allegata, si precisa quanto segue:

- l'area oggetto dell'intervento, di competenza di questa soprintendenza, è ubicata nel Comune di Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto ed è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 142 comma g) del Decreto L.vo n. 42/04 (territori coperti da foreste e da boschi);

- nell'area interessata non vi sono beni architettonici dichiarati d'interesse culturale ai sensi dell'art. 10 e 45 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio;

- il progetto propone la realizzazione di sei aereogeneratori, nonché il collegamento alle rete elettrica nazionale mediante una linea interrata, l'adeguamento della viabilità interna e la realizzazione di una nuova viabilità di cantiere e di esercizio, piazzole, etc.;

- da quanto evidenziato nella documentazione tecnica di progetto la realizzazione dell'intervento presuppone il disboscamento di una vasta area (circa 23.000 mq comprese le nuove strade di accesso), nonché l'abbattimento di un numero considerevole di esemplari arborei (circa n. 450).

- Il posizionamento degli impianti sul limite superiore del sistema morfologico dell'ambito paesistico di Monterotondo Marittimo, risulta particolarmente emergente rispetto al sistema di crinali principali e secondari, costituendo quindi un elemento di evidente criticità dal punto di vista dell'impatto visivo, sia dai centri abitati che dalla viabilità esistente, anche se non sembrerebbe verificarsi una contemporanea visione dei sei generatori e comunque limitata solo a brevi tratti dalla viabilità regionale.

La realizzazione dell'intervento comporta quindi un impatto paesistico notevole, come del resto riconosciuto anche all'interno della Relazione componente paesaggio redatta dal tecnico incaricato che testualmente recita “...certamente la realizzazione dell'impianto, che ha nelle torri e nelle pale eoliche i principali fattori di impatto diretto, concorrerà alla modificazione del quadro paesistico del contesto territoriale indagato, sia per quanto attiene l'Area di Impatto Locale, che per quanto riguarda alcune aree dell'Area di Impatto Potenziale...”

Quanto sopra esposto, si suggerisce quindi di orientarsi verso nuove soluzioni di minore impatto, prevedendo ad esempio la messa in opera di generatori di altezza inferiore (minieolico) o scegliendo siti alternativi non tutelati sotto il profilo paesaggistico”;

che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Provincie di Siena e Grosseto, con nota del 28.12.2010, relativamente alle integrazioni presentate dal Proponente “...conferma il parere negativo già espresso con precedente nota del 23.7.2010 prot n 9980, per le motivazioni ivi illustrate.”;

che il parere della Provincia di Grosseto, inviato in data 21.04.2010, evidenzia quanto segue:

“Secondo il vigente P.T.C. ed il Piano Energetico Provinciale la valorizzazione e lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili e delle tecnologie ad esse collegate , tra cui la fonte eolica, rappresenta un obiettivo strategico per lo sviluppo economico sostenibile ed un elemento di qualificazione ambientale dei principali settori economici della Provincia.

Occorre comunque osservare che l'art. 34, comma 9, delle Norme del nuovo P.T.C. adottato, preclude la realizzazione di centrali eoliche di potenza inferiore ai 15 MW.

In relazione agli impatti sulla risorsa ambientale “bosco” si evidenzia che l'intervento propone la “trasformazione del bosco”, come definita ai sensi dell'art. 42 della vigente LRT 39/2000 e s.m.i. e disciplinata all'art. 80 del DPGRT n. 48/R/2003, di circa 20.660 mq da compensare con la realizzazione di un nuovo impianto boschivo in loc. Fattoria Cagna. A tal proposito si ricorda che la “trasformazione del bosco” è vietata e/o fortemente limitata ai sensi dell'art. 20, comma 14 delle Norme del vigente Piano Territoriale di Coordinamento; infatti nelle aree boscate, secondo detto articolo, è vietata la nuova edificazione, la nuova infrastrutturazione sempreché non sia possibile potenziare, ammodernare o utilizzare tracciati di infrastrutture esistenti, nonché ogni attività non compatibile che possa pregiudicare la struttura forestale nel suo complesso. Inoltre la Scheda 13A del nuovo PTC adottato, al punto 5, prevede che la progettazione di impianti eolici eviti interventi nelle aree boscate e comunque tagli di alberi ad alto fusto.

Inoltre il proposto imboscamento con specie artificiali non definisce, secondo le Relazioni esaminate, le necessarie informazioni sulla portata del taglio, specialmente per quanto concerne la presenza di piante arboree più vetuste.

Si ritiene che, in generale, le azioni di trasformazione del territorio, con specifico riferimento agli aspetti di natura geologica, idrogeologica ed idraulica, siano compatibili con i criteri di tutela e salvaguardia delle risorse di cui all'art. 3 della LRT 1/2005. In forma più specifica si rileva che:

- il progetto contiene il bilancio scavi-riporti che prevede lo stoccaggio del materiale in esubero presso la piazzola 5; risulta opportuno un chiarimento circa il recupero o il sito utilizzabile per la destinazione finale di tale materiale (magari specificando la particella catastale interessata);

- le sezioni di cui alla tavola geologica 4.1 non sempre si riferiscono al profilo morfologico mediamente più acclive e quindi più significativo per la verifica di stabilità; lo studio geologico comunque conclude (vedi paragrafo n. 12 – conclusioni dello Studio geologico tecnico) con valutazioni positive circa la fattibilità dell'intervento fornendo indicazioni e suggerimenti da tenere conto per la successiva fase di progettazione esecutiva.

- le opere di attraversamento dei corsi d'acqua individuate nella tav. 4.31 (particolari costruttivi) nei ponti "A" (Fosso della Fonte) e "B" (Rio Secco), dovranno essere autorizzate con "speciale autorizzazione idraulica" ai sensi del R.D. 523/1904 e saranno soggette al pagamento di canone demaniale;

- il canale metallico IP40 contenente le fibre ottiche, posto in fregio alla spalletta a monte del ponte B (Rio Secco), dovrà essere posizionato al di sopra dell'intradosso dell'arcata del ponte stesso, in modo tale da lasciare libera la luce al fine di non ostacolare il normale deflusso delle acque.

Il Monitoraggio Faunistico ante operam, limitato a brevi periodi di un solo anno solare nella sola area di impianto, non risulta essere propedeutico al raggiungimento di conclusioni maggiormente circostanziate, sia per quanto concerne l'analisi qualitativa sui non Passeriformi e Chiroteri sia per quanto riguarda le possibili collisioni con le pale eoliche.

Lo Studio di Incidenza dovrebbe tenere maggiormente conto delle componenti migratorie e svernanti dell'ornitofauna, implementando le informazioni ante operam. Tale preoccupazione trova poi ulteriore coerenza se si analizzano i dati sul numero complessivo di specie gravitanti in loco e il loro stato di conservazione sfavorevole, inoltre, deve documentare il possibile effetto di richiamo sui Chiroteri degli ultrasuoni emessi dagli aerogeneratori, in rapporto alle singole specie rappresentate nell'area.

La prevalenza di specie di passeriformi a larga valenza ecologica ribadisce, in conseguenza anche di numerosi studi portati a compimento in Europa nei pressi delle pale eoliche, l'importanza di raccogliere dati ante operam sulla densità di questi uccelli.

Per quanto concerne l'impatto sugli Anfibi dovrebbero essere analizzate le eventuali conseguenze a cui vanno incontro questi vertebrati con il prosieguo dei lavori nella stagione di latenza invernale.

Durante la fase di cantiere, in riferimento all'avifauna e ai chiroteri, laddove le opere siano collocate nel periodo primaverile estivo, si rileva una maggiore incidenza negativa non supportata da effettive misure di mitigazione.

Ai fini di una successiva valutazione della azione predatoria dei mesocarnivori sulle eventuali carcasse di animali colpiti dalle pale eoliche, si dovrebbe disporre in anticipo di un set di dati sulla densità delle principali specie rinvenibili (per esempio: Faina, Volpe), anche in aree di confronto. Ne consegue, in fase di esercizio, che l'esiguo numero di dati raccolti attualmente con il monitoraggio ante operam rappresenta un ulteriore elemento di incertezza, laddove si tenti di predisporre un calcolo sul numero di collisioni per anno.

Si fa presente che le strade interessate dai trasporti eccezionali sono soggette a lavori di ammodernamento e quindi alla presenza di cantieri stradali che potrebbero creare ostacolo al transito dei medesimi o quantomeno creare problemi alla normale fluidità della circolazione stradale, pertanto è indispensabile che i permessi per il transito dei trasporti eccezionali, in fase di realizzazione dell'opera, siano tempestivamente richiesti al Servizio Mobilità e Sicurezza nei termini utili all'espletamento dell'eventuali Autorizzazioni relative alle esecuzioni dei lavori di allargamento della sede stradale interessanti la S.R. 439 "Sarzanese Valdera" necessari per permettere il transito dei veicoli eccezionali.

L'esecuzione delle predette opere dovrà essere conforme alla normativa tecnica di settore e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici, previa presentazione degli elaborati particolareggiati delle opere da eseguire unitamente alla presentazione di cauzioni da definire al momento del rilascio";

che il parere della Provincia di Grosseto relativo alle integrazioni presentate dal Proponente, inviato in data 4.03.2011, evidenzia quanto segue:

“Dalla documentazione integrativa depositata si dà atto che sono stati forniti chiarimenti in merito allo stoccaggio del materiale in esubero presso la piazzola n. 5 e che in relazione alla coerenza con le previsioni del Piano Strutturale comunale, la società suggerisce di attivare il percorso previsto per gli accordi di pianificazione disciplinati al titolo III della L.R.T. 01/05.

Per quanto attiene la conferma delle previsioni di progetto circa la “trasformazione del bosco”, disciplinata dalla vigente LRT 39/2000 ed in particolare dall’art. 80 del DPGRT n. 48/R/2003 (... la trasformazione dei boschi di cui all’art. 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ...), occorre ricordare che il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, approvato con D.C.P. n. 21 del 11/06/2010, fornisce indirizzi per la tutela di tale risorsa.

Si ricorda le disposizioni del combinato disposto dell’art. 16, comma 5 e dell’art. 34, comma 8, delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento.

In relazione agli aspetti naturalistici, con riferimento all’allegato A della documentazione integrativa, si fa presente che la Regione Toscana, pur in assenza di una precisa norma, ha riconosciuto rilevanza ai piani di monitoraggio di durata superiore ad un anno: si veda a tal proposito il Decreto Dirigenziale n° 321 del 5 febbraio 2009, con una tempistica assegnata di almeno 3 anni.

Pertanto un piano ante operam di tale durata rappresenta, a parere di questo Ente, un proposito del tutto condivisibile. Per altri aspetti esistono linee guida per gli studi sui chiropteri, nelle aree oggetto di parchi eolici (cfr. per esempio Eurobats 2008; Kunz et al. 2007, Journal Wildlife Management, 71), nonché altri che ne provano l’incidenza a carico degli stessi a causa degli ultrasuoni prodotti dagli aerogeneratori (cfr. per esempio Schroder 1997), in difformità a quanto dichiarato dai redattori dell’allegato A.

Si sottolinea l’importanza di acquisire nel futuro, almeno dati sui predatori in aree di confronto (in questo senso ci pare di “leggere” una condivisione di massima da parte dei redattori del documento).

Pare inoltre fuorviante attribuire a tutti i passeriformi, ad ampia valenza ecologica, specialmente in un contesto ambientale che risulterà modificato con la sottrazione di aree boscate, uno status di conservazione favorevole: Passer montanus ne è un esempio su scala di diverso dettaglio.

Si ritiene che sia essenziale procedere con un monitoraggio ante operam che possa coprire un periodo di almeno 3 (tre) anni.

Per la gestione faunistica della selvaggina stanziale, si ritiene che l’impatto sulle limitrofe: Area Addestramento Cani (AAC) Macchia al fango, evidenziata con sfondo celeste nell’allegata cartografia, e Zona di Rispetto Venatorio (ZRV) Monterotondo, possa considerarsi pressoché nullo.

Per quanto attiene in particolare l’influenza della struttura sulle popolazioni di avifauna stanziale della ZRV (Monterotondo), limitrofa all’area in cui l’impianto ricade, si deve considerare che la ZRV, in generale, è finalizzata all’ambientamento delle popolazioni di selvatici di interesse venatorio provenienti da allevamenti, in particolar modo fagiano e pernice rossa.

Pur non desumendosi effettivi impatti su tali popolazioni selvatiche dai risultati dei censimenti riportati nella relazione, non si conoscono casi analoghi nei quali sia stato possibile verificare l’effettivo non impatto.

Per la gestione dell’avifauna cacciabile, la presenza degli impianti potrebbe in qualche modo creare un disturbo all’attività venatoria dagli appostamenti fissi ai colombacci, anche se la gran parte degli impianti è a distanza superiore a 700 m, distanza che la legge regionale individua come minima tra due appostamenti fissi ai colombacci.

Per la gestione dell’avifauna di interesse venatorio, è importante considerare la presenza della zona collinare nella quale non può essere esercitata l’attività venatoria da appostamento, ai sensi dell’art. 73 della DRC 292/1994.

Ciò detto, sia per l’avifauna stanziale e migrante che per specie di particolare interesse gestionale come la lepre, il fagiano e la pernice rossa, si ritiene indispensabile qualora si realizzasse l’impianto di cui trattasi proseguire le attività di monitoraggio in particolar modo per verificare gli effetti sulla zona collinare di cui sopra.

Le opere di attraversamento dei corsi d’acqua individuati nella Tav. n. 4.31 (particolari costruttivi) dei

poni "A" (fosso della fonte) e "B" (Rio Secco), dovranno essere autorizzate con "speciale autorizzazione idraulica", ai sensi del R.D. 523/1904, e saranno soggette al pagamento di canone demaniale";

che, con riguardo all'impatto del progetto in esame sull'avifauna, il rappresentante del Settore "Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica" ha fornito nel corso della riunione della conferenza interna del 16 giugno 2010 il seguente contributo:

"ricordato il contenuto della Risoluzione adottata dagli ornitologi italiani durante il XV Convegno Italiano di Ornitologia svoltosi nello scorso mese di ottobre;

in riferimento allo Studio di Impatto Ambientale e alla relativa Valutazione di Incidenza presentata dal proponente emerge un quadro notevolmente contraddittorio, in quanto si afferma prima che esistono numerosissime specie di uccelli migratori e non, soprattutto rapaci rarissimi e una notevole presenza di chiroterri con colonie riproduttive nelle immediate vicinanze dell'impianto, ma successivamente si raggiungono conclusioni che prevedono un impatto trascurabile dell'impianto sull'avifauna locale e migratoria. In sostanza la Valutazione di Incidenza arriva ad affermare che il rischio di collisioni è presente, e la perdita anche solo di pochissimi esemplari ogni anno presenta una minaccia importante per alcune specie a rischio estinzione in Toscana ma anche in Italia e in Europa. Questo non può essere considerato accettabile soprattutto per specie particolarmente protette e a rischio estinzione come il falco Lanario e il Biancone.

Il fattore di densità dei rapaci è da considerarsi con importanza relativa alle specie e alle popolazioni: una bassa probabilità di incidenza diretta (collisione) a carico di individui di una popolazione a bassa densità come quella di Lanario (presente nell'area) può determinare con maggiori probabilità l'estinzione totale della specie in quel territorio.

In merito alla protezione delle colonie riproduttive dei chiroterri presenti in zona è evidente una criticità non risolta relativa ad una colonia che si è stabilizzata nell'edificio n. 5 analizzato dal monitoraggio del proponente. Se da una parte si evidenzia l'importanza di tale colonia e si precisa come il progetto preliminare sia stato modificato in modo da escludere ogni turbativa dell'edificio n. 5, dall'altra si trascura l'affermazione fatta dallo stesso proponente che indica una distanza tra l'edificio n. 5 e l'impianto di circa 1,5 km, insufficiente per annullare un eventuale impatto negativo. Infatti i Chiroterri compiono spostamenti giornalieri di diversi chilometri per raggiungere le aree di foraggiamento. Sempre secondo l'analisi del proponente si ricorda che la presenza di impianti eolici nei pressi di aree di foraggiamento (piccolo lago vicino all'impianto) può avere sia effetti diretti (collisioni) sia effetti indiretti (allontanamento spontaneo e conseguente perdita dell'area di foraggiamento). Ulteriore elemento di rischio emerge dall'affermazione che riguarda la non conoscenza esatta delle rotte percorse dai Chiroterri nella zona e quindi non è possibile stabilire se l'area dell'impianto si trovi o meno lungo una direttrice. Per di più il proponente continua sostenendo che è estremamente difficile stimare soglie critiche di mortalità tali da evitare l'estinzione locale dei pipistrelli, ciò è dovuto al fatto che non si conoscono stime relative alle popolazioni delle varie specie di Chiroterri presenti in zona. Non si capisce come, dopo tali affermazioni, il proponente possa ritenere che il numero di morti sostenibili sarà molto basso, ed anzi, viene correttamente ricordato che i Chiroterri sono molto vulnerabili ad eventuali morti accidentali causate dall'impatto con le pale dei generatori eolici, in particolare se queste riguardano femmine riproduttive in stato di gravidanza.

Tutto ciò fa supporre quindi che il monitoraggio sia insufficiente a stabilire con relativa attendibilità stime accettabili di impatto dell'avifauna e dei Chiroterri sull'impianto in oggetto.

Per quanto riguarda la determinazione dello status attuale dell'avifauna e della fauna (mammiferi) presente nella zona, vengono descritte come risorse rare, rinnovabili, strategiche descrivendo in ogni fase di realizzazione dell'impianto il valore d'impatto su fauna ed avifauna locale. In particolar modo, nella fase di cantiere il proponente afferma che potrebbero verificarsi impatti a causa di sbancamenti, riporti di terreno, scavi ect ect. Questa evenienza costituisce un reale pericolo soprattutto per le specie ungulate che inevitabilmente dovranno spostarsi dalla zona interessata dai lavori e, considerando che nelle vicinanze dell'area dell'impianto è presente la strada provinciale SP160 che interessa il lato sud ed est dell'impianto, si potranno verificare attraversamenti del tratto stradale citato con conseguente rischio di incidenti stradali causati da fauna selvatica. Durante la fase di esercizio il proponente dichiara impatti "medi", reversibili a lungo termine per il Biancone. Questa perdita non è assolutamente insostenibile per una specie inserita nella Red List internazionale delle specie a rischio estinzione.

Per quanto riguarda la stima delle collisioni bisogna rilevare che essa appare volta a fornire dati minimizzanti perché basata sul numero di passaggi effettuati dai rapaci nell'area dell'impianto solo nel limitato periodo di monitoraggio. Il monitoraggio avifaunistico, infatti, condotto dal proponente, non può dirsi esaustivo della frequentazione dell'area dell'impianto da parte di rapaci residenti in aree limitrofe, in migrazione e svernamento. In particolare, come evidenziato dallo stesso proponente, il territorio scelto per la realizzazione dell'impianto si trova al centro tra due Siti di Interesse Regionale e le rotte di spostamento dell'avifauna presente nell'area attraverserebbero inevitabilmente l'impianto eolico (come emerge dalla tavola 2.2b del monitoraggio avifaunistico predisposto dal proponente dal titolo "Direzioni di migrazione e areali di frequentazione").

Il fattore "capacità di schivare le pale" è assolutamente non definibile e rende, dunque, non credibile qualsiasi calcolo minimizzante basato su di esso. Pare anzi vero il contrario, cioè che molte specie siano attratte dal movimento delle pale e quindi soggette a collisione.

Da sottolineare, inoltre, che per specie come il Lanario anche la perdita di un basso numero di individui all'anno costituirebbe un grave danno alla conservazione della specie, nidificante a poche centinaia di metri dall'impianto previsto e non presa affatto in considerazione.

Conclusioni: per quanto sopra esposto il parere di questo Ufficio risulta negativo in merito al procedimento di VIA attualmente in corso nei confronti dell'impianto eolico in oggetto";

che dal contributo del Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del 14 aprile 2011 risulta quanto segue:

"L'area in cui è localizzato l'intervento, composto da 6 aerogeneratori, risulta esterna a Siti di Importanza Regionale, sebbene nelle vicinanze del SIR 101 "Cornate e Fosini" (classificato anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) – e del SIR B12 "Campi di Alterazione geotermica di M. Rotondo e Sasso Pisano" (ai sensi della L.R. 56/00) a circa 1,2 Km dal primo SIR e 2,4 Km dal secondo, ma l'area da considerare critica ai fini degli impatti sulla componente naturalistica si estende oltre il confine del SIR 101 per una fascia di 1 chilometro (tabella 3 "Aree critiche per aspetti naturalistici con fascia critica di 1Km" delle Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici a cura della Regione Toscana).

L'area di realizzazione dell'impianto è quindi critica in quanto limitrofa ad un territorio riproduttivo e di alimentazione di rapaci di alto valore naturalistico che possiede un alto valore avifaunistico per le specie legate

alle praterie e agli ambienti rocciosi montani.

*La stessa criticità viene evidenziata anche in un altro atto regionale (Misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 644/04) in cui si sottolinea come l'area del SIR 101 e quelle circostanti mostrino una importante presenza di specie ornitiche rare, nidificanti o svernanti citando sia il biancone (*Circaetus gallicus*) che il lanario (*Falco biarmicus*).*

*A tal proposito per quest'ultima specie si evidenzia come la redazione del Piano d'azione nazionale per il Lanario *Falco biarmicus* (redatto dall'ISPRA su incarico del MATTM) mostri l'esigenza di adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di escludere qualsiasi probabile impatto sulla specie evidenziando come la perdita di un basso numero di individui costituisce un grave danno per la specie.*

Pertanto in base alle suddette osservazioni, tenuto conto dei risultati del monitoraggio effettuato per l'impianto in progetto, dell'area scarsamente antropizzata in cui verrà realizzato l'intervento, dell'importanza che rivestono i collegamenti ecologici all'interno della rete Natura 2000, del principale obiettivo della direttiva Habitat, ossia quello di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di questa rete ed in considerazione del principio di precauzione, per quanto di competenza, si ritiene che la realizzazione dell'impianto presenti un'incidenza significativa negativa."

che, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono pervenute da parte del pubblico n. 11 osservazioni i cui contenuti sono riassunti nella tabella che segue:

N°	MITTENTE	OSSERVAZIONE
1	Sig.ra Fiorella Lenzi Nota del 17/03/10, Prot. Reg. A00GRT/77539/P.140.20 del 18/03/10	<ul style="list-style-type: none"> - L'iniziativa non risulta offrire alcun miglioramento della qualità della vita della popolazione, anzi rischia di depauperare le valenze naturalistiche del sito ambientalmente pregiato; - l'iniziativa risulta in violazione delle pianificazioni comunali e provinciali che non consentono la costruzione di questi impianti nel sito previsto. Per questi motivi si dichiara nettamente contraria e annuncia richiesta di danni; - chiede di essere informata sullo stato di avanzamento della procedura e di partecipare a tutte le fasi dell'iter autorizzativi.
2	Sig.ra Carolina Signorini Nota del 17/03/10, Prot. Reg. A00GRT/80012/P.120.60 del 22/03/10	<ul style="list-style-type: none"> - Stesso testo della N1.
3	Sig. Gerardo Prach Nota del 17/12/09, Prot. Reg. A00GRT 81578/P.140.20 del 23/03/10	<ul style="list-style-type: none"> - Monterotondo fa parte del distretto rurale della Provincia di Grosseto, è inserito nell'elenco dei Comuni a prevalente economia turistica ed è parte della Comunità Montana Colline Metallifere, la cui finalità è la salvaguardia e lo sviluppo delle tipicità territoriali: questo progetto costituisce una netta contrapposizione con i suddetti principi fondamentali ; - l'impianto verrebbe ad inserirsi ed ad interrompere il corridoio naturalistico costituito dal SIR Cornate e Fosini con conseguenze dannose per flora e fauna tanto più che l'area è interessata oltre che dal transito di uccelli migratori, dalla presenza di chirotterofauna con attività prevalente notturna che non si concilia con il movimento delle pale eoliche; - l'area è notoriamente a bassa ventosità; - si contesta fortemente quanto asserito nel S.I.A. che l'impianto avrà effetto di incrementare i flussi turistici; - fa presente che nel caso di parere favorevole avanzerà ricorso al TAR; - chiede di essere informato sullo stato di avanzamento della procedura e di partecipare a tutte le fasi dell'iter autorizzativi e di ricevere copia di tutta la documentazione.
4	Sig. Walter Carallo Nota del 17/03/10 Prot. Reg. A00GRT 81585/P.140.20 del 23/03/10	<ul style="list-style-type: none"> - Stesso testo della N.1. e della N.2.:
5	Sig.ra Raffaella Rubegni Agriturismo Podere Casetta Nota del 17/03/10 Prot. Reg. A00GRT 81588/P.140.20 del 23/03/10	<ul style="list-style-type: none"> - Stesso testo della N3.:
6	Italia Nostra Nota del 18/03/10 Prot. Reg. A00GRT 81590/P.140.20 del 23/03/10	<ul style="list-style-type: none"> - Catastrofico impatto su ecosistemi; - prevaricazione delle normative del Piano Strutturale; - impatto paesaggistico di ampia portata; - risibile produzione elettrica; - fa presente che nel caso di parere favorevole avanzerà ricorso al TAR; - chiede di essere informata sullo stato di avanzamento della procedura e di partecipare a tutte le fasi dell'iter autorizzativi e di ricevere copia di tutta la documentazione.
7	Coldiretti Grosseto Nota del 18/03/10 Prot. Reg. A00GRT 81851/P.140.20 del 23/03/10	<ul style="list-style-type: none"> - Non valutazione costi benefici; - incompatibilità del progetto con il contesto comunale; - produzione energia elettrica irrisoria; - gravemente impattante e soprattutto insostenibile rispetto ad una strategia di salvaguardia delle risorse naturali e conservazione attiva degli elementi del paesaggio e delle sistemazioni agrarie.

8	<p>Sig. Sennuccio del Bene Nota del 17/03/10 Prot. Reg. A00GRT 81572/P.140.20 del 23/03/10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In totale violazione delle norme vigenti del P.S. e P.T.C.; - viene eluso il rapporto costi/benefici; - assenza di un bilancio energetico; - mancanza di valutazione degli effetti cumulativi con l'impianto di Monteverdi Marittimo; - giudizio complessivo negativo sul progetto; - l'impianto appare più un collettore di finanziamenti pubblici di vario genere(certificati verdi + finanziamento regionale + Docup per ricerca) che una valida opportunità di sviluppo locale; - chiede di essere informato sullo stato di avanzamento della procedura e di partecipare a tutte le fasi dell'iter autorizzativi e di ricevere copia di tutta la documentazione.
9	<p>Coordinamento comitati Sig. Lamberto Meschinelli. Nota del 17/03/10 Prot. Reg. A00GRT 82699/P.140.20 del 17/03/10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'iniziativa non risulta offrire alcun miglioramento della qualità della vita della popolazione; - l'iniziativa risulta in violazione delle pianificazioni comunali e provinciali, per tutti questi motivi si dichiara nettamente contrario e preannuncia richiesta di danni in caso venga realizzato l'impianto; - la variante al P.S. del Comune di Monterotondo Marittimo circa il sub-sistema R.1.1.1. proposta per la realizzazione dell'impianto, riteniamo abbia notevoli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; - chiede di essere informato sullo stato di avanzamento della procedura e di partecipare a tutte le fasi dell'iter autorizzativi, con ogni più ampia riserva di azione e tutela in tutte le sedi..
10	<p>Dott.ssa Daniela Carli Nota del 16/03/10 Prot. Reg. A00GRT 81556/P.140.20 del 23/03/10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'iniziativa risulta in violazione delle pianificazioni comunali e provinciali; - Il PTC della Provincia di Grosseto escluderebbe a priori, la realizzazione di questo progetto in quanto ricadente in ambito sensibile individuato dal P.S. e impianto di potenza inferiore a 15 MW; - la variante al P.S. del Comune di Monterotondo Marittimo circa il sub-sistema R.1.1.1. proposta per la realizzazione dell'impianto, si ritiene abbia notevoli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; - si ritiene necessario sospendere la procedura di VIA ed effettuare preliminarmente la procedura di VAS con inclusa la valutazione di incidenza, circa la variante proposta per il sub-sistema R.1.1.1.; - il monitoraggio dell'avifauna contiene una ridotta disponibilità di dati a cui il proponente dichiara di ovviare in fase di esercizio. Si ritiene tale soluzione irresponsabile in base al principio dell'azione ambientale di cui all'art.3-ter del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.; - chiede di essere informata sullo stato di avanzamento della procedura e di partecipare a tutte le fasi dell'iter autorizzativi e di ricevere copia di tutta la documentazione
11	<p>Comitato GEO Nota del 17/03/10 Prot. Reg. A00GRT 81561/P.140.20 del 23/03/10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto con normative e pianificazioni vigenti; - conflitto di interesse del concedente; - motivazioni e obiettivi non sostenibili; - localizzazione fortemente impattante; - assenza della valutazione costi benefici; - misure compensative inadeguate; - infondato risparmio di emissioni; - produzione energetica sovrastimata; - non dimostrata sostenibilità economica dell'impresa; - prossimità di sito archeologico; - rischio di incidenti; - impatti con chiroterofauna; - chiede di essere informato sullo stato di avanzamento della procedura e di partecipare a tutte le fasi dell'iter autorizzativi e di ricevere copia di tutta la documentazione;

DATO ATTO

che con lettera prot. A00GRT/144613/P.140.20 del 7 giugno 2011 a firma del Responsabile del Settore VIA della Regione Toscana è stata convocata per la data odierna la Conferenza di Servizi, alla quale sono state invitate le seguenti Amministrazioni per l'esercizio delle rispettive competenze, di seguito specificate, sull'intervento di cui all'oggetto:

<i>Amministrazione</i>	<i>Competenza</i>
Comune di Monterotondo M.mo	- Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. N. 42/2004 e smi; - autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/1923;
Comunità Montana Colline Metallifere	Esercizio delle competenze in materia di rimboschimento compensativo di cui all'art. 44 della L.R. 39/00;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Siena e Grosseto	Esercizio delle funzioni di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi.

ed è stato altresì invitato il proponente ai sensi della L.R. 40/2009 e smi;

che la odierna riunione, avente luogo in data 20.06.2011 presso gli uffici della Regione Toscana, in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana n. 1, è stata aperta alle ore 10.30 dal Presidente Fabio Zita, il quale ha proceduto a verificare la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

<i>Amministrazione</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Funzione</i>
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Siena e Grosseto	Claudia Neri	Delegata

che sono altresì presenti:

il Sindaco del Comune di Monterotondo Marittimo, Alessandro Riannetti;
l'Assessore all'ambiente del Comune di Monterotondo Marittimo, Pierangelo Martinelli;
in rappresentanza della Società Co.Svi.G. s.c.r.l., Sergio Chiacchella e Erica Raffaelli;
il responsabile della P.O. "Procedure di VIA", Alberto Ugolini;
Stefano Tilli, funzionario del Settore Valutazione impatto ambientale;

che il Presidente ha riassunto le caratteristiche del progetto e le fasi salienti del procedimento, e, nell'espone le risultanze dell'istruttoria degli Uffici regionali, ha richiamato il parere negativo risultante dal verbale della Conferenza dei servizi interna del 16 giugno 2010, motivato *"in relazione agli impatti critici non mitigabili sulle componenti 'paesaggio' e 'avifauna'"*, sulla base delle seguenti considerazioni: *"- l'intervento, va ad inserirsi su di un territorio scarsamente antropizzato, in un contesto naturalistico di grande pregio;*

- nei pareri pervenuti risulta evidenziata la criticità dell'intervento in relazione all'impatto visivo e paesaggistico, come sottolineato nel parere della Commissione comunale per il paesaggio, nel quale viene individuata incompatibilità con il contesto paesaggistico di riferimento, e nel parere della competente Soprintendenza, nel quale si sottolinea il notevole impatto paesaggistico conseguente alla ubicazione particolarmente emergente rispetto al sistema di crinali principali e secondari e all'evidente criticità dal punto di vista dell'impatto visivo sia dai centri abitati che dalla viabilità esistente;

- sempre con riguardo all'impatto visivo e paesaggistico, e con riferimento, in particolare, alle visuali dalla viabilità esistente, nel contributo tecnico del Settore Indirizzi per il governo del territorio si evidenzia che gli "obiettivi di qualità" contenuti nella Sezione terza delle "Schede dei paesaggi e individuazione degli ambiti di qualità" del PIT – Ambito 34 Massa Marittima (approvate con D.C.R. 72/2007), e quelli ulteriormente formulati nella stessa scheda di paesaggio nell'ambito della implementazione del PIT (Del. di adozione C.R. n. 32/2009), prevedono la conservazione dell'elevato grado di panoramicità espresso dalla viabilità, ed in particolare dalla strada Massetana Vecchia e della strada provinciale 398 Val di Cornia";

- nel parere comunale viene evidenziata la difformità dell'intervento sia dalle previsioni del Piano Strutturale comunale, sia dalle previsioni dell'atto di governo del territorio, ad oggi il PRG ancora

vigente, con riguardo anche, sotto il profilo sostanziale, ad orientamenti fondamentali che attraverso il PS l'Amministrazione ha espresso circa la tutela delle aree boscate, circa la tutela della continuità tra aree a spiccate caratteristiche di naturalità, circa la valorizzazione del sistema paesistico e circa la promozione turistica del sistema boschivo-storico-archeologico;

- nel parere provinciale, a proposito dell'impatto sulle aree boscate "si ricorda che la "trasformazione del bosco" è vietata e/o fortemente limitata ai sensi dell'art. 20, comma 14 delle Norme del vigente Piano Territoriale di Coordinamento", e si fa inoltre presente che "la Scheda 13A del nuovo PTC adottato, al punto 5, prevede che la progettazione di impianti eolici eviti interventi nelle aree boscate e comunque tagli di alberi ad alto fusto";

- sotto il profilo della complessiva accettazione del progetto da parte delle istituzioni rappresentanti della comunità locale, risulta netto il parere contrario del Comune di Monterotondo Marittimo";

- con riguardo all'impatto del progetto in esame sull'avifauna, il rappresentante del Settore "Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica" ha fornito nel corso della riunione della conferenza interna del 16 giugno 2010 il seguente contributo:

"ricordato il contenuto della Risoluzione adottata dagli ornitologi italiani durante il XV Convegno Italiano di Ornitologia svoltosi nello scorso mese di ottobre;

in riferimento allo Studio di Impatto Ambientale e alla relativa Valutazione di Incidenza presentata dal proponente emerge un quadro notevolmente contraddittorio, in quanto si afferma prima che esistono numerosissime specie di uccelli migratori e non, soprattutto rapaci rarissimi e una notevole presenza di chiroteri con colonie riproduttive nelle immediate vicinanze dell'impianto, ma successivamente si raggiungono conclusioni che prevedono un impatto trascurabile dell'impianto sull'avifauna locale e migratoria. In sostanza la Valutazione di Incidenza arriva ad affermare che il rischio di collisioni è presente, e la perdita anche solo di pochissimi esemplari ogni anno presenta una minaccia importante per alcune specie a rischio estinzione in Toscana ma anche in Italia e in Europa. Questo non può essere considerato accettabile soprattutto per specie particolarmente protette e a rischio estinzione come il falco Lanario e il Biancone.

Il fattore di densità dei rapaci è da considerarsi con importanza relativa alle specie e alle popolazioni: una bassa probabilità di incidenza diretta (collisione) a carico di individui di una popolazione a bassa densità come quella di Lanario (presente nell'area) può determinare con maggiori probabilità l'estinzione totale della specie in quel territorio.

In merito alla protezione delle colonie riproduttive dei chiroteri presenti in zona è evidente una criticità non risolta relativa ad una colonia che si è stabilizzata nell'edificio n. 5 analizzato dal monitoraggio del proponente. Se da una parte si evidenzia l'importanza di tale colonia e si precisa come il progetto preliminare sia stato modificato in modo da escludere ogni turbativa dell'edificio n. 5, dall'altra si trascura l'affermazione fatta dallo stesso proponente che indica una distanza tra l'edificio n. 5 e l'impianto di circa 1,5 km, insufficiente per annullare un eventuale impatto negativo. Infatti i Chiroteri compiono spostamenti giornalieri di diversi chilometri per raggiungere le aree di foraggiamento. Sempre secondo l'analisi del proponente si ricorda che la presenza di impianti eolici nei pressi di aree di foraggiamento (piccolo lago vicino all'impianto) può avere sia effetti diretti (collisioni) sia effetti indiretti (allontanamento spontaneo e conseguente perdita dell'area di foraggiamento). Ulteriore elemento di rischio emerge dall'affermazione che riguarda la non conoscenza esatta delle rotte percorse dai Chiroteri nella zona e quindi non è possibile stabilire se l'area dell'impianto si trovi o meno lungo una direttrice. Per di più il proponente continua sostenendo che è estremamente difficile stimare soglie critiche di mortalità tali da evitare l'estinzione locale dei pipistrelli, ciò è dovuto al fatto che non si conoscono stime relative alle popolazioni delle varie specie di Chiroteri presenti in zona. Non si capisce come, dopo tali affermazioni, il proponente possa ritenere che il numero di morti sostenibili sarà molto basso, ed anzi, viene correttamente ricordato che i Chiroteri sono molto vulnerabili ad eventuali morti accidentali causate dall'impatto con le pale dei generatori eolici, in particolare se queste riguardano femmine riproduttive in stato di gravidanza.

Tutto ciò fa supporre quindi che il monitoraggio sia insufficiente a stabilire con relativa attendibilità stime accettabili di impatto dell'avifauna e dei Chiroteri sull'impianto in oggetto.

Per quanto riguarda la determinazione dello status attuale dell'avifauna e della fauna (mammiferi) presente nella zona, vengono descritte come risorse rare, rinnovabili, strategiche descrivendo in ogni fase di realizzazione dell'impianto il valore d'impatto su fauna ed avifauna locale. In particolar modo, nella fase di cantiere il proponente afferma che potrebbero verificarsi impatti a causa di sbancamenti,

riporti di terreno, scavi ect ect. Questa evenienza costituisce un reale pericolo soprattutto per le specie unguolati che inevitabilmente dovranno spostarsi dalla zona interessata dai lavori e, considerando che nelle vicinanze dell'area dell'impianto è presente la strada provinciale SP160 che interessa il lato sud ed est dell'impianto, si potranno verificare attraversamenti del tratto stradale citato con conseguente rischio di incidenti stradali causati da fauna selvatica. Durante la fase di esercizio il proponente dichiara impatti "medi", reversibili a lungo termine per il Biancone. Questa perdita non è assolutamente insostenibile per una specie inserita nella Red List internazionale delle specie a rischio estinzione.

Per quanto riguarda la stima delle collisioni bisogna rilevare che essa appare volta a fornire dati minimizzanti perché basata sul numero di passaggi effettuati dai rapaci nell'area dell'impianto solo nel limitato periodo di monitoraggio. Il monitoraggio avifaunistico, infatti, condotto dal proponente, non può dirsi esaustivo della frequentazione dell'area dell'impianto da parte di rapaci residenti in aree limitrofe, in migrazione e svernamento. In particolare, come evidenziato dallo stesso proponente, il territorio scelto per la realizzazione dell'impianto si trova al centro tra due Siti di Interesse Regionale e le rotte di spostamento dell'avifauna presente nell'area attraverserebbero inevitabilmente l'impianto eolico (come emerge dalla tavola 2.2b del monitoraggio avifaunistico predisposto dal proponente dal titolo "Direzioni di migrazione e areali di frequentazione").

Il fattore "capacità di schivare le pale" è assolutamente non definibile e rende, dunque, non credibile qualsiasi calcolo minimizzante basato su di esso. Pare anzi vero il contrario, cioè che molte specie siano attratte dal movimento delle pale e quindi soggette a collisione.

Da sottolineare, inoltre, che per specie come il Lanario anche la perdita di un basso numero di individui all'anno costituirebbe un grave danno alla conservazione della specie, nidificante a poche centinaia di metri dall'impianto previsto e non presa affatto in considerazione.

Conclusioni: per quanto sopra esposto il parere di questo Ufficio risulta negativo in merito al procedimento di VIA attualmente in corso nei confronti dell'impianto eolico in oggetto";
- [...] per tutto quanto sopra [...] il progetto risulta incompatibile con l'ambiente in relazione agli impatti critici non mitigabili sulle componenti "paesaggio" e "avifauna";

che il Presidente ha richiamato altresì il verbale della Conferenza dei servizi interna del 14 aprile 2011, nel quale:

- viene riportato il contributo tecnico del Settore "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali" che si esprime come segue

"L'area in cui è localizzato l'intervento, composto da 6 aerogeneratori, risulta esterna a Siti di Importanza Regionale, sebbene nelle vicinanze del SIR 101 "Cornate e Fosini" (classificato anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) – e del SIR B12 "Campi di Alterazione geotermica di M. Rotondo e Sasso Pisano" (ai sensi della L.R. 56/00) a circa 1,2 Km dal primo SIR e 2,4 Km dal secondo, ma l'area da considerare critica ai fini degli impatti sulla componente naturalistica si estende oltre il confine del SIR 101 per una fascia di 1 chilometro (tabella 3 "Aree critiche per aspetti naturalistici con fascia critica di 1Km" delle Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici a cura della Regione Toscana).

L'area di realizzazione dell'impianto è quindi critica in quanto limitrofa ad un territorio riproduttivo e di alimentazione di rapaci di alto valore naturalistico che possiede un alto valore avifaunistico per le specie legate alle praterie e agli ambienti rocciosi montani.

La stessa criticità viene evidenziata anche in un altro atto regionale (Misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 644/04) in cui si sottolinea come l'area del SIR 101 e quelle circostanti mostrino una importante presenza di specie ornitiche rare, nidificanti o svernanti citando sia il biancone (*Circaetus gallicus*) che il lanario (*Falco biarmicus*).

A tal proposito per quest'ultima specie si evidenzia come la redazione del Piano d'azione nazionale per il Lanario *Falco biarmicus* (redatto dall'ISPRA su incarico del MATTM) mostri l'esigenza di adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di escludere qualsiasi probabile impatto sulla specie evidenziando come la perdita di un basso numero di individui costituisce un grave danno per la specie.

Pertanto in base alle suddette osservazioni, tenuto conto dei risultati del monitoraggio effettuato per l'impianto in progetto, dell'area scarsamente antropizzata in cui verrà realizzato l'intervento, dell'importanza che rivestono i collegamenti ecologici all'interno della rete Natura 2000, del principale obiettivo della direttiva Habitat, ossia quello di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di questa rete ed in considerazione del principio di precauzione, per quanto di competenza, si ritiene che la realizzazione dell'impianto presenti un'incidenza significativa negativa.";

- viene espresso “*parere non favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto [...] confermando il precedente parere della Conferenza dei servizi interna del 16 giugno 2010, in relazione agli impatti critici non mitigabili sulle componenti 'paesaggio' e 'avifauna'*”, motivando in relazione a quanto segue: “*per quanto riguarda l'impatto sulla componente 'paesaggio', dalla documentazione integrativa presentata non risulta, come rilevato anche nei pareri e contributi istruttori pervenuti, nessun elemento aggiuntivo che induca a modificare il giudizio precedentemente espresso nella riunione della conferenza interna del 16.6.2010;*

per quanto riguarda l'impatto sulla componente 'avifauna', la documentazione integrativa presentata non apporta nessun dato aggiuntivo significativo proveniente dai rilievi in campo, limitandosi ad un mero dibattito sulla metodologia di indagine seguita per l'analisi della presenza delle specie avifaunistiche e della chiroterofauna e sul valore da attribuire ad alcuni risultati del monitoraggio già svolto; alla luce di detta documentazione integrativa, per quanto riguarda l'impatto sull'avifauna, la realizzazione dell'impianto presenta un'incidenza significativa negativa”;

che il rappresentante della Società proponente deposita un documento recante “osservazioni al verbale della Conferenza di servizi interna agli Uffici regionali del 14 aprile 2011”, del quale viene data lettura da parte del Presidente, e che di seguito si riporta:

“*A seguito della comunicazione di Codesta Spett.le Amministrazione prot. n. AOOGR/144613/P140020 del 7 giugno 2011, con la quale è stato trasmesso anche il verbale della Conferenza di Servizi Interna contenente le conclusioni istruttorie in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in esame, questo Consorzio, quale soggetto proponente del progetto medesimo, osserva quanto segue:*

I) Preme rilevare come la procedura di impatto ambientale sia essenzialmente volta all'esame del progetto proposto in correlazione ai fattori antropici, naturalistici, paesaggistici, architettonici ed economici; in tale contesto, dunque, il profilo inerente la conformità agli strumenti urbanistici appare afferire al successivo giudizio circa il rilascio o meno dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto progettato.

Del resto, come espressamente sancito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dall'art. 8 della L.R. 39/2005, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di tal specie costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici.

Cosicché, se anche un progetto volto alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non rispetti in tutto o in parte le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e negli atti di governo del territorio, non per questo potrà negarsi la compatibilità ambientale del progetto stesso.

In altri termini, il progetto proposto, in sede di procedura di valutazione di impatto ambientale, appare doversi analizzare anche alla luce sì delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici ma ciò al precipuo fine di verificare la sua compatibilità ambientale con le esigenze sottese agli stessi, a prescindere dalla piena conformità alle specifiche prescrizioni impartite in riferimento all'area individuata quale sede dell'impianto.

Ciò che dunque in tale sede dovrebbe essere verificato non è la conformità prettamente urbanistico-edilizia del progetto presentato, ma la compatibilità dell'opera oggetto dello stesso con l'area ove è prevista la sua localizzazione, alla luce delle caratteristiche della stessa così come emergenti dagli strumenti di pianificazione territoriale.

II) Venendo al progetto in esame, appare a questo proponente come lo stesso non vada a contrastare, così come invece rilevato dal Comune di Monterotondo Marittimo, con le esigenze urbanistico-territoriali sottese al Piano Strutturale ed al Piano Regolatore Comunale vigente.

Come già osservato nella documentazione prodotta, il Piano Strutturale comunale, che tutela le aree boscate qualificate come “corridoi biologici”, consente in ogni caso nelle medesime la realizzazione di nuovi interventi di edificazione per le opere pubbliche a salvaguardia dell'ambiente e per le opere di pubblica utilità, tra cui sono per l'appunto comprese, per definizione normativa, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quali quello di specie (articolo 17 delle N.T.A. al P.S.).

Cosicché appare da ritenersi che gli strumenti urbanistici di che trattasi, come rilevato anche dalla stessa Amministrazione Comunale di Monterotondo Marittimo, salvaguardino l'esecuzione di tali interventi “anche se questi comportassero la riduzione delle superfici boscate”, emergendo chiaramente dai medesimi un temperamento tra gli interessi volti alla tutela delle aree di tal specie e quelli, di eguale valore, finalizzati a garantire la possibilità di realizzare opere pubbliche o di pubblico interesse, quali quella in esame, a vantaggio dell'intera collettività.

III) Nel contesto appena delineato appare dunque non conferente quanto affermato dal Comune di

Monterotondo Marittimo circa il fatto che “l’impianto in esame è dichiarabile di ‘pubblica utilità’ solamente a seguito della positiva verifica di compatibilità ambientale ...ed alla formale approvazione del progetto” cosicché quest’ultimo non potrebbe ad oggi essere assimilato ad un’opera “di pubblica utilità”.

È infatti evidente che gli impianti quali quello di specie costituiscono di per sé opere di pubblica utilità proprio per la finalità insita negli stessi, in quanto strumenti in grado di garantire la produzione di “energia pulita” senza alcun impatto inquinante sull’ambiente rispetto alle altre fonti energetiche comunemente utilizzate, rispondente quindi agli obiettivi perseguiti in tale ambito sia a livello comunitario che nazionale.

La “pubblica utilità” dell’opera in questione non appare dunque potersi subordinare alla sua declaratoria in sede di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione, giacché la stessa opera, per le argomentazioni sopra esposte, è da considerarsi di per sé di “pubblica utilità”.

Cosicché l’esame del progetto proposto non può prescindere dal considerare e dall’ “assimilare” l’impianto proposto quale opera di tal genere.

Pertanto, sotto tale aspetto, ad avviso di questo proponente, non pare che il progetto presentato confligga con le esigenze sottese agli strumenti urbanistici comunali i quali, si ribadisce, consentono per l’appunto la realizzazione di interventi di nuova edificazione in aree boscate allorché questi ultimi consistano nella realizzazione di opere quali quella oggi proposta.

IV) Ad ogni buon conto, si sottolinea nuovamente che se anche il progetto proposto presenti profili di non conformità con i vigenti strumenti urbanistici comunali, il D.P.R. 287/2003 prescrive per l’appunto che il provvedimento di autorizzazione unica “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Parimenti, l’articolo 8 della L.R. n. 39/2005 prevede che, laddove i progetti degli impianti di tal specie siano “in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, l’autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso l’accordo di pianificazione di cui all’articolo 21 della L.R. 1/2005”.

Cosicché il profilo circa la coerenza dell’impianto proposto con il Piano Strutturale e con il Piano Regolatore del Comune di Monterotondo Marittimo potrebbe venire in ogni caso superato, successivamente alla positiva valutazione della sua compatibilità ambientale, mediante l’adozione ed approvazione di apposita variante da parte del Comune medesimo ovvero a seguito di accordo di pianificazione.

Ciò anche per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; in proposito, preme comunque rilevare che la realizzazione di impianti di tal specie non appaia poter essere assimilata in toto ad interventi di “nuova edificazione” così come citati nell’articolo 20, comma 14, del P.T.C.. L’impianto proposto ha infatti comunque una determinata durata, dovendo essere necessariamente rimosso una volta dismesso con il correlato obbligo a carico dell’esercente di provvedere al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Senza poi trascurare che comunque questo proponente ha previsto le necessarie misure di mitigazione dell’impatto ambientale dell’opera anche mediante la compensazione della trasformazione dell’area de qua tramite la realizzazione di un nuovo impianto boschivo.

In ogni caso, l’articolo 80 della L.R. n. 48/2003, citato dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto, consente, seppur in via eccezionale, la trasformazione delle aree boscate quanto quest’ultima sia correlata, tra l’altro, ad esigenze economico-produttive che nella specie appaiono rilevanti considerata la pubblica utilità dell’opera proposta.

V) Quanto agli ulteriori aspetti in ordine agli impatti sulla fauna locale, si rinvia a quanto già illustrato nella documentazione già prodotta dove vengono evidenziate le misure atte ad evitare o comunque mitigare le eventuali modifiche sull’intero ecosistema derivanti dalla costruzione ed esercizio dell’impianto proposto.

Devesi comunque osservare che eventuali impatti, così come rilevati nel verbale della Conferenza di Servizi Interna, potranno essere evitati e/o mitigati con la previsione di ulteriori e specifiche misure che Codesta Spett.le Amministrazione riterrà necessario che questo proponente adotti nel corso della progettazione esecutiva nonché costruzione ed esercizio dell’impianto.

Alla luce di quanto esposto, si confida in una positiva valutazione delle argomentazioni svolte nonché in un riesame in sede di Conferenza Servizi di tutta la documentazione fino ad oggi fornita.”;

che, a seguito della lettura del documento del Proponente, il Sindaco del Comune di Monterotondo Marittimo dichiara che tale documento non introduce elementi di novità rispetto a quanto già valutato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2010;

che la rappresentante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Siena e Grosseto, visto il conferimento a partecipare con nota prot. 9212 del 16.06.2011 a firma del Soprintendente giusta delega della Direzione Regionale prot. 9604 del 15.06.2011, anche alla luce delle ulteriori considerazioni formulate dal Proponente nel documento di cui sopra, rilevato che dalle stesse non emergono contributi attinenti gli aspetti paesaggistici, conferma il parere negativo già espresso con precedenti note prot. 9980 del 23.07.2010 e prot. 17945 del 28.12.2010, e contestualmente, in virtù della delega conferita, si fa portavoce del seguente parere della Soprintendenza archeologica della Toscana:

“[...] parere favorevole a condizione che tutti i lavori di movimentazione terra vengano effettuati sotto la costante sorveglianza di archeologi professionisti che operino sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, al fine di individuare e documentare eventuali emergenze archeologiche. Si fa presente che gli oneri dell’attività di sorveglianza archeologica dovranno essere a carico del richiedente. A questo scopo si richiede che questa Soprintendenza sia avvertita con trenta giorni di anticipo dell’inizio dei lavori per organizzare la necessaria sorveglianza. Si ricorda inoltre che, qualora durante i lavori di movimento terra si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004, degli artt. 90, 91 e specialmente 826 del Codice Civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire immediatamente questa Soprintendenza o il Sindaco o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio”;

che nella riunione odierna è stato preso in esame ogni aspetto della compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che le valutazioni tecniche formulate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Siena e Grosseto, e sopra riportate, assumono la natura di parere vincolante, attesa la disciplina in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista di cui all’art. 146 del codice del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/04);

RITENUTO, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in esame, di condividere il parere negativo di cui al citato verbale della Conferenza interna agli Uffici regionali del 14 aprile 2011, anche alla luce di quanto espresso nella riunione odierna e sopra riportato;

per tutto quanto sopra

DECIDE

di proporre alla Giunta regionale di esprimere, per le motivazioni di cui sopra, pronuncia negativa sulla compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico Poggio di Poder Nuovo, in Comune di Monterotondo M.mo (GR), proposto dal Co.Svi.G. srl, ai sensi degli Artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 12.00.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Presidente ai presenti che con lui lo confermano e lo sottoscrivono.

Firenze, 20 giugno 2011

I Partecipanti alla Conferenza di Servizi	Firma
Claudia Neri	Firmato NERI

Il Presidente
(Fabio Zita)
Firmato ZITA